

SENTENZA A TORINO

## Medico sospeso, Asl condannata. Si schianta il decreto vaccino

ATTUALITÀ

12\_05\_2023



**Andrea  
Zambrano**



La pandemia è finita, intanto la Giustizia inizia a emettere le prime sentenze nel silenzio generale. Un recente pronunciamento del Tribunale di Torino ha dato clamorosamente ragione ad un sanitario sospeso dal lavoro per tre mesi perché non vaccinato.

**La vicenda è passata inosservata**, ma è destinata ad essere presa a modello anche da altri tribunali che hanno a che fare con i numerosi casi di medici o professionisti sanitari che non essendosi vaccinati come prevedeva il decreto 44/2021, si sono visti sospendere il rapporto di lavoro e hanno dovuto rinunciare allo stipendio per diversi mesi.

**Ebbene. Dopo la sentenza in suo favore pronunciata nel Nome del popolo italiano** un dirigente medico dell'Asl di Torino riotterrà le mensilità di stipendio che gli erano state tolte. L'Asl di Torino è stata condannata non solo alla corresponsione delle retribuzioni, ma anche alle spese legali, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Un atto di giustizia per lui, che regge la famiglia col suo unico reddito.

**Ma la notizia di Torino è importante non solo per il medico riabilitato**, ma perché riafferma il quadro di errore giuridico nel quale si è mossa la decretazione d'urgenza operata dal governo di allora che costrinse letteralmente i medici e gli infermieri a vaccinarsi per fermare il contagio.

**Insomma: ci hanno privato della libertà con leggi sbagliate.**

**A seguire il medico è stato l'avvocato Claudio Berrino** del foro di Torino, che alla *Bussola* spiega come è riuscito a dimostrare al giudice la sostanziale fallacia di un provvedimento che aveva la sua origine nell'errore di fondo del decreto di sospensione.

**“Siamo in attesa di ricevere le motivazioni della sentenza** che di solito possono essere depositate entro 60 giorni – spiega il legale -. Quel che è certo è che la sentenza è inedita. È vero che c'erano dei precedenti che riguardavano dipendenti pubblici, sospesi pur essendo in condizioni di malattia, ma questa è la prima sentenza rivolta alle professioni sanitarie e che parte dal decreto del governo col quale venne imposta la vaccinazione”.

**Dunque, come è stato possibile che un giudice smontasse** uno degli architravi principali della campagna vaccinale di massa? “Il principio è che chi viene sospeso per una condizione, non poteva essere sospeso per una diversa causa, ma la specificità sta nell’interpretazione particolare del decreto 44/2021, il cui articolo 4 comma 6 indica una sospensione *ex lege* dal diritto di svolgere un’attività di tipo sanitario”, dice Berrino

**Ebbene, l’avvocato ha dimostrato che la questione di diritto è sottile** perché la sospensione *ex lege* secondo una diffusa interpretazione non è riferita al lavoro, ma dalla facoltà di esercitare l’attività professionale. In questo senso il datore di lavoro può comminarla solo nei casi indicati dalla finalità della legge”.

**Dunque, se la legge mirava a frenare il contagio**, come poteva il medico essere fonte di contagio se era già in malattia quando è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione?

**Si potrebbe pensare che siamo di fronte ad un *escamotage tecnico*** e che la sentenza non entra nel merito dell’assunto principale, e cioè che il vaccino avrebbe interrotto il contagio, cosa ampiamente smentita dalla realtà.

**Però è comunque una sentenza importante** in ordine alla fallacia della legge con cui il governo ha imposto le vaccinazioni alla popolazione sanitaria.

**“Il mio schema processuale è stato costruito sul principio** che quando un lavoratore è sospeso per un motivo (in questo caso la malattia), non può essere sospeso per un’altra ragione (il mancato vaccino). È evidente, però, che questa sentenza va a colpire la *ratio* della decretazione d’urgenza fatta dal governo. Un iter legislativo completo avrebbe consentito alle Camere di esaminare bene tutti gli aspetti senza dare adito a difficoltà interpretative”.

**Ma è evidente che l’intento del governo non era quello di normare giuridicamente** una problematica, ma semmai di imporre politicamente una privazione della libertà dei cittadini. Costi quel che costi, anche scrivendo leggi con errori giuridici macroscopici. Come dice lo stesso proverbio: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.